

DELIBERAZIONE 17 maggio 2004, n. 463

**L.R. 8/99, art.7. Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di studio professionale.**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, "Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento", e successive modifiche e integrazioni

- all'art. 5, comma 2, prevede che siano soggetti ad autorizzazione, oltre alle strutture sanitarie private, anche gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie individuati dal Consiglio regionale;

- all'art. 6 individua quanto forma oggetto dell'autorizzazione stessa;

- all'art. 7 stabilisce fra l'altro che la Giunta regionale determini, con propria deliberazione, le modalità e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione;

Ricordata la deliberazione del Consiglio regionale n. 237 del 23 dicembre 2003, con la quale:

- sono stati individuati come soggetti ad autorizzazione gli studi odontoiatrici, gli studi attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, gli studi attrezzati per erogare prestazioni di endoscopia;

- sono stati approvati i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici, per l'apertura e l'esercizio di tali studi;

Richiamata la propria deliberazione n. 260 del 22 marzo 2004, con la quale sono state approvate le modalità ed i termini per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'apertura ed esercizio di studi professionali;

Ritenuto di dover approvare le modalità ed i termini per il rilascio dell'autorizzazione agli studi professionali di cui alla citata deliberazione del Consiglio regionale 237/2003;

Richiamata la propria deliberazione n. 849 del 1 agosto 2000 avente ad oggetto "L.R. 8/99 - Modalità e termini per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di strutture sanitarie private";

Valutato, quanto alle modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studi professionali, di confermare quanto disposto con la citata DGR 849/00, in quanto applicabile, precisando a tal fine che:

- la richiesta di autorizzazione all'apertura ed esercizio di studi professionali deve essere formulata nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 260/2004;

- al rilascio dell'autorizzazione per studi già in esercizio ai sensi della L.R.8/99, art. 17, comma 6 bis, si applicano le disposizioni relative al rinnovo dell'autorizzazione a strutture già autorizzate, anche con riferimento alla verifica ed al monitoraggio del piano di adeguamento da parte del competente Dipartimento della Prevenzione;

- in caso di studio singolo, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare i dati anagrafici del professionista titolare dello studio, gli elementi identificativi dello studio, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina nella quale viene esercitata l'attività professionale;

- in caso di studi professionali associati, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare la denominazione e la sede dell'associazione fra professionisti, gli elementi identificativi dello studio, i nominativi di ciascuno dei professionisti associati e, per ciascun professionista, i dati anagrafici, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina nella quale viene esercitata l'attività professionale;

Ricordato, ai fini della individuazione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di studi professionali, che la L.R. 8/99 prevede

- all'art. 5, comma 1, che il Sindaco rilasci l'autorizzazione alle strutture sanitarie private entro sei mesi dalla richiesta;

- all'art. 17, comma 9, che il Sindaco rilasci il rinnovo dell'autorizzazione, alle strutture già autorizzate ai sensi della normativa precedente la L.R. 8/99, entro dodici mesi dalla richiesta;

Valutato di confermare i medesimi termini per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di studi professionali, disponendo che

- il termine di sei mesi, di cui alla L.R. 8/99, art. 5, comma 1, si applichi al rilascio dell'autorizzazione;

- il termine di dodici mesi, di cui alla L.R. 8/99, art. 17, comma 9, si applichi al rilascio dell'autorizzazione per studi già in esercizio ai sensi della stessa L.R. 8/99, art. 17, comma 6 bis;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 243 "Attuazione L.R. 8/1999 - direttive alle Aziende UU.SS.LL. inerenti l'attività di verifica dei Dipartimenti di Prevenzione", con la quale

- nell'Allegato 1 sono state approvate indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica,

- nell'Allegato 2 sono stati forniti indirizzi per la definizione dell'elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell'effettuazione della verifica;

Ricordato che, per quanto concerne gli studi professionali, i documenti che devono essere disponibili al momento dell'effettuazione della verifica, richiamati dalla DGR 260/2004, punto 3, secondo alinea del dispositivo, sono quelli richiesti dai requisiti per l'esercizio dell'attività, approvati con DCR 237/2003;

Ritenuto che:

- le indicazioni operative contenute nel citato Allegato 1 approvato con DGR 243/2000 possano trovare applicazione anche con riferimento all'attività finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio degli studi professionali;

- gli indirizzi per la definizione dell'elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell'effettuazione della verifica, debbano invece essere ridefiniti in coerenza con quanto previsto dai requisiti approvati con DCR 237/2003;

Valutato pertanto:

- di confermare le indicazioni operative contenute nell'Allegato 1 approvato con la citata DGR 243/2000, anche ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti per l'esercizio degli studi professionali;

- di rinviare a successivo atto la definizione degli specifici indirizzi per la definizione dell'elenco dei documenti che devono essere presenti al momento della verifica, in coerenza con quanto previsto dai requisiti approvati con DCR 237/2003;

Preso atto dell'intesa raggiunta in data 3 maggio 2004 al tavolo di concertazione di cui al protocollo d'intesa 11/9/2002 fra la Giunta regionale e le rappresentanze associative ed istituzionali degli Enti locali;

Vista la L.R. 15 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche e integrazioni;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di determinare le modalità per il rilascio dell'autorizzazione agli studi professionali individuati dal Consiglio regionale come soggetti ad autorizzazione, confermando quanto disposto con propria deliberazione dell'1 agosto 2000, n. 849, applicabile con le precisazioni di cui al seguente punto 2;

2. di precisare, ai fini dell'applicabilità di quanto disposto con la citata DGR 849/2000, che:

- la richiesta di autorizzazione all'apertura ed esercizio di studi professionali deve essere formulata nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 260/2004;

- al rilascio dell'autorizzazione per studi già in esercizio ai sensi della L.R.8/99, art. 17, comma 6 bis, si applicano le disposizioni relative al rinnovo dell'autorizzazione a strutture già autorizzate, con particolare riferimento alla verifica ed al monitoraggio del piano di adeguamento da parte del competente Dipartimento della Prevenzione;

- in caso di studio singolo, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare i dati anagrafici del professionista titolare dello studio, gli elementi identificativi dello studio, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina nella quale viene esercitata l'attività professionale;

- in caso di studi professionali associati, gli atti autorizzativi comunali dovranno riportare la denominazione e la sede dell'associazione fra professionisti, gli elementi identificativi dello studio, i nominativi di ciascuno dei professionisti associati e, per ciascun professionista, i dati anagrafici, la tipologia dello studio (odontoiatrico ovvero attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero attrezzato per erogare prestazioni di endoscopia) e, per gli studi medici, la disciplina nella quale viene esercitata l'attività professionale;

3. di stabilire che:

- il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di studi professionali debba avvenire entro il termine di sei mesi dalla presentazione della richiesta;

- il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di studi professionali già in esercizio, di cui alla L.R. 8/99, art. 17, comma 6 bis, debba avvenire entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della richiesta;

4. di stabilire che le indicazioni operative inerenti l'attività di verifica dei Dipartimenti della Prevenzione, approvate con propria deliberazione dell'1 marzo 2000, n. 243, trovino applicazione anche ai fini delle verifiche del possesso dei requisiti per l'esercizio degli studi professionali, limitatamente a quanto contenuto nell'Allegato 1 alla DGR citata;

5. di rinviare ad atto successivo, ad integrazione delle indicazioni operative inerenti l'attività di verifica dei Dipartimenti di Prevenzione, l'approvazione degli specifici indirizzi per la definizione dell'elenco dei documenti che devono essere predisposti e resi disponibili al momento dell'effettuazione della verifica, di cui alla DGR 260/2004, punto 3, secondo alinea, in coerenza con quanto previsto dai requisiti approvati con DCR 237/2003.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. b, della L.R. 9/95, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 18/96 e successive modifiche e integrazioni.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 17 maggio 2004, n. 464

**Progetto esecutivo per la realizzazione di una R.S.A. per 20 posti residenziali nel comune di Altopascio Azienda USL 2 di Lucca. Modifica del quadro economico.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di valutare positivamente la modifica del quadro economico comparativo e per ente finanziatore relativa alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per 20 p.r. nel Comune di Altopascio, approvata dall'Azienda USL 2 di Lucca con deliberazione del D.G. n. 184 del 04/03/2004 così come indicato nella premessa, da cui risulta un costo complessivo dell'intervento pari a euro 981.268,11 = (L. 1.900.000.000) (Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale), rilevandone ai sensi dell'art. 4 della L. 492/93 e della D.G.R. n. 9405/94:

- la coerenza dell'intervento al "Programma decennale di investimento nel settore socio-sanitario" di cui alla D.C.R. 222/90, alla D.C.R. 328/97, alla D.C.R. 60/2002, e all'attuale programmazione sanitaria;

- la sussistenza della copertura finanziaria dell'intero intervento, di cui euro 929.622,42 = (L. 1.800.000.000) a carico dell'art. 20 L. 67/88 ed euro 51.645,69 = (L. 100.000.000) a carico dell'Azienda USL 2 di Lucca, per un importo complessivo di euro 981.268,11 = (L. 1.900.000.000);

2. di prendere atto, relativamente alla modifica dei quadri economici di cui sopra, della relazione del 03/05/2004, con la quale il Funzionario Incaricato del settore Investimenti Sanitari della Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, prende atto della dichiarazione a firma congiunta del responsabile unico del procedimento, del responsabile del progetto sanitario e del responsabile dell'analisi del costo globale, e degli ulteriori atti tecnico-amministrativi attestanti la cantierabilità dell'intervento (Allegato n.1 parte integrante e sostanziale al presente atto);

3. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 17 maggio 2004, n. 466

**Approvazione schema di convenzione tra la Regione Toscana, la Direzione regionale per la Toscana dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e i Dipartimenti di Firenze, Lucca e Livorno dell'ISPESL.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Toscana – Giunta Regionale, la Direzione Regionale per la Toscana dell'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e i Dipartimenti di Firenze, Lucca e Livorno dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione, congiuntamente agli altri firmatari.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art.3, comma 2, della L.R. 18/96

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 17 maggio 2004, n. 467

**Programma di investimenti sanitari ex art. 20 Legge 67/88. Progetto esecutivo per l'ampliamento**